



Legge sull'asilo

Progetto preliminare

(LAsi)

(Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione e delle persone ammesse provvisoriamente)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale [data]²,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 71 cpv. 1 e 1a

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73.

^{1a} Se gli aventi diritto secondo il capoverso 1 sono stati separati da un evento di cui all'articolo 4, la protezione provvisoria è accordata al coniuge della persona bisognosa di protezione e ai suoi figli minorenni soltanto se le condizioni di cui all'articolo 85 capoversi 7–7^{er} della legge federale del 16 dicembre 2005⁴ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sono soddisfatte.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2019 ...

² FF 2019 ...

³ RS 142.31

⁴ RS 142.20, RU 2017 6521